DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

relativa ad un aiuto di Stato che il Portogallo intende concedere a Cotesi — Companhia de Têxteis Sintéticos, SA

[notificata con il numero C(1999) 1268]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche [1],

dopo avere invitato i diretti interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a dette disposizioni [2], ed avendone tenuto conto,

considerando quanto segue:

I. **PROCEDIMENTO**

(1) Con lettera del 19 marzo 1998, le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione un progetto di un aiuto in favore di Cotesi — Companhia de Têxteis Sintéticos, SA (di seguito «COTESI», fabbricante di cordami, tessuti e sacchi situato a Grijó (Carvalhos). L'aiuto prospettato rientra nel campo d'applicazione della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche.

(2) Dopo un'esame preliminare, la Commissione ha registrato il caso con il numero N 196/98 e ha chiesto ulteriori informazioni, con lettere datare rispettivamente 17 aprile e 1º luglio 1998, alle autorità portoghesi che hanno risposto alla prima con lettera del 2 giugno 1998 e alla seconda con lettera del 12 agosto 1998.

(3) Con lettera del 29 ottobre 1998 la Commissione ha comunicato al governo portoghese la sua decisione di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione. La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3]. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

(4) In dicembre 1998 e in gennaio 1999 la Commissione ha ricevuto osservazioni di terzi interessati e le ha trasmesse alle autorità portoghesi perché potessero pronunciarsi al riguardo; i commenti relativi sono pervenuti con lettera dell'11 marzo 1999 protocollata dalla DG IV il 15 marzo 1999.

II. **L'AIUTO PROSPETTATO**

(5) I costi ammissibili del progetto ammontano a 10 006 095 EUR e l'importo dell'aiuto proposto è di 2 883 864 EUR (compreso il cofinanziamento comunitario), di cui 318 446 di sovvenzione a fondo perduto, e 2 565 418, di finanziamento a tasso zero rimborsabile nell'arco di cinque anni con un periodo di differimento di diciotto mesi. Secondo i calcoli della Commissione, l'importo complessivo dell'aiuto (compreso l'equivalente sovvenzione del finanziamento rimborsabile) è di circa 899 696 EUR, pari ad un'intensità di aiuto del 9 % lordo.

(6) L'aiuto proposto sarà concesso nel quadro del programma specifico di modernizzazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento portoghese (IMIT — Iniciativa para Modernização da Indústria Têxtil), come previsto dal regolamento (CE) n. 852/95 del Consiglio [4], il quale stabilisce che il programma è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità ed attuato in conformità della normativa che disciplina i fondi strutturali.

III. **IL PROGETTO**

(7) Le autorità portoghesi hanno dichiarato che il progetto riguardava la modernizzazione del processo produttivo dell'impresa, da realizzare mediante sostituzione delle attrezzature, miglioramento delle zone di stoccaggio, modifica del lay-out e potenziamento della catena di approvvigionamento. L'obiettivo perseguito non si traduce in un aumento della capacità produttiva ma nel conseguimento di una maggiore redditività e di una riduzione dei costi. Il progetto consentirà lo smantellamento di alcune macchine da estrusione e l'acquisizione di una nuova linea di estrusione.

(8) Le autorità portoghesi hanno comunicato che Cotesi impiega 1 524 persone, l'anno precedente al lancio del progetto ha realizzato un fatturato di circa 46 milioni di ECU con un valore totale delle attività corrispondente a circa 47 milioni di ECU.

[1] GU C 94 del 30.3.1996, pag. 11.
[2] GU C 405 del 24.12.1998.
[3] Cfr. nota 2.
[4] GU L 86 del 20.4.1995, pag. 50.

(9) Le autorità portoghesi hanno inoltre dichiarato che il progetto avrebbe permesso di ridurre la capacità di estrusione di filato di polipropilene (PP) della società perché avrebbe aumentato la capacità di produzione di fibre escluse dalla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, come il polietilene (PE). Più in particolare, Cotesi aumenterà la capacità di produzione di polietilene ad alta densità e darà inizio alla produzione di «polysteel», fibra costituita per il 70 % da PP e per il 30 % da PE.

(10) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi con lettera del 2 luglio 1998, la capacità di produzione di PP è passata da 20 556 tonnellate all'anno (prima dell'inizio del progetto) a 19 962 tonnellate all'anno (a progetto concluso), che corrisponde ad una riduzione del 2,89 %. Nella lettera del 12 agosto 1998 le autorità portoghesi hanno anche precisato che tale riduzione di capacità avveniva nel contesto di una tendenza generale dell'impresa, in atto dal 1992, a ridurre la sua capacità. Cotesi ha ridotto del 2,1 % anche la sua capacità esistente dal 1992 al 1995 e ne prevede un ulteriore taglio del 2 % nei prossimi tre anni (dal 1999 al 2001).

IV. **FONDAMENTI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

(11) La Commissione si è vista obbligata ad avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, avendo ritenuto che l'aiuto, contrariamente a quanto richiesto dalla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, non determinava una riduzione significativa della capacità rilevante.

V. **OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI**

(12) Alla Commissione sono pervenute le osservazioni del CIRFS (Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche). Esse non fanno riferimento al fatto che l'aiuto possa o no determinare una distorsione della concorrenza nel settore delle fibre polipropileniche, ma piuttosto ai criteri utilizzati dalla Commissione per valutare il livello «significativo» della riduzione di capacità. Come sotto indicato, le informazioni complementari fornite dalle autorità portoghesi dispensano la Commissione dall'esprimere un parere definitivo in merito al fatto che una riduzione di capacità del 2,89 % possa essere considerata significativa.

(13) La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da Ficcorfil (Sindacato dei produttori francesi di spago, cordame e reti) e da tre imprese francesi che fabbricano cordame e reti. Detti interessati si oppongono alla concessione dell'aiuto per il fatto che:

— esiste un'intensa concorrenza per i prodotti in causa in un mercato in contrazione;

— l'acquisizione di una nuova linea di estrusione renderà possibile la fabbricazione di reti da pesca o fili sintetici da utilizzare in agricoltura, per i quali in Europa esiste un eccesso di capacità che si traduce in una pressione sui prezzi e sui margini dei fabbricanti;

— i costi del lavoro, più bassi in Portogallo che in Francia, sono già di per sé un vantaggio concorrenziale, che non va ancora aumentato con gli aiuti;

— lo smantellamento di capacità è di difficile accertamento nella pratica;

— alcune imprese sostengono di non aver mai ricevuto aiuti, mentre gli investimenti dei produttori portoghesi sono stati sovvenzionati in larga misura.

VI. **COMMENTI DELLE AUTORITÀ PORTOGHESI**

(14) Con lettera del 26 gennaio 1999 le autorità portoghesi hanno presentato le loro osservazioni i cui punti principali sono i seguenti:

— Le informazioni relative alla capacità installata di estrusione di fibre coperte dalla disciplina, comunicate alla Commissione prima dell'inizio del procedimento, non erano esatte. In particolare il rapporto di capacità di 90 % (PP) a 10 % (PE), corretto per i tre anni precedenti il progetto, non avrebbe dovuto essere preso come base per valutare la modifica di capacità nel corso del progetto.

— Durante il periodo di vita del progetto Cotesi ha aumentato la capacità produttiva di polietilene ad alta densità (HDPE) a scapito del PP. L'HDPE può essere utilizzato in agricoltura perché è più resistente ai raggi UV e ai pesticidi del PP. L'HDPE è anche meno nocivo per l'ambiente e ha un periodo di vita più lungo del PP. Oltre a ciò l'investimento ha determinato anche l'installazione di una macchina di estrusione di polysteel, fibra ibrida costituita per il 70 % di PP e per il 30 % di PE. A motivo della sua resistenza meccanica all'abrasione, il polysteel viene utilizzato sempre più per la pesca e l'attracco di grandi imbarcazioni.

— La legislazione portoghese in materia di orario di lavoro (legge 21/96 del 23 luglio entrata in vigore il 1º dicembre 1996), avendo ridotto la settimana lavorativa da 44 ore nel 1995 (prima del progetto) a 40 nel 1999 (dopo il progetto), ha portato ad una riduzione della capacità effettiva stimata all'8 %. Così i giorni lavorativi nell'anno sono passati dai 270 del 1995 ai 248 del 1999.

— Tra il 1993 ed il 1998 sono state smantellate tredici linee di estrusione di PP, e ne sono state installate soltanto tre nuove (una di PP, una di PE, e una di polysteel).

— Dalle tabelle allegate alla lettera, in cui figurano i dati della capacità di tutte le macchine da estrusione di Cotesi dal 1993 al 1999, risulta che il rapporto 90 % PP/10 % PE esistente nel 1995 (prima dell'inizio del progetto) è passato a 79,5 % PP/20,5 PE nel 1999, una volta terminato il progetto.

— L'effettiva capacità installata di estrusione di PP (compresa la capacità di 70 % di PP della nuova macchina di produzione di polysteel) è scesa da 20 936 tonnellate nel 1995 a 16 800 nel 1999, pari ad una riduzione di capacità del 19,7 %.

(15) Con lettera dell'11 marzo 1999 le autorità portoghesi hanno risposto alle osservazioni dei terzi facendo rilevare che questi si erano basati su informazioni inesatte circa la riduzione della capacità. Oltre a ciò hanno riferito che la produzione di reti da pesca non aumenterà per effetto del progetto in quanto queste non sono assolutamente coperte dalla disciplina, e che il progetto non prevedeva neppure investimenti per la produzione di fibre da utilizzare in agricoltura. Hanno fatto inoltre valere l'esistenza di prove materiali della riduzione di capacità. Le autorità potoghesi sono d'accordo sul fatto che un aumento di produzione possa aggravare la situazione di eccedenza nell'offerta del settore, per cui hanno prestato particolare attenzione ai progetti che potrebbero comportare una riduzione di capacità. Comunque era importante assicurare l'investimento delle imprese portoghesi in attrezzature moderne. Il Portogallo, malgrado alcuni vantaggi tra cui una manodopera relativamente a buon mercato, ha pure degli svantaggi come la mancanza di materie prime e di fabbricanti di attrezzature, che devono quindi essere importate da altri paesi dell'UE i quali in tal modo beneficiano degli investimenti delle imprese portoghesi. Le autorità portoghesi hanno concluso che l'aiuto proposto è conforme alle condizioni stabilite dalla disciplina.

VII. **VALUTZIONE DEL PROGETTO D'AIUTO**

(16) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che, salvo deroghe contemplate dal trattato, gli aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri. Analogamente l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE prevede che, salvo deroghe, detti aiuti sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

(17) Il progetto di concedere un aiuto a Cotesi indubbiamente costituisce un aiuto ai sensi degli articoli succitati, in quanto consente alla società beneficiaria di realizzare l'investimento in questione senza sostenerne integralmente il costo. Dato che i prodotti interessati dall'investimento e che l'impresa colloca sul mercato (codici N 5607 49 90, 6305 32 81, 5608 11 91 e 6002 43 31) sono oggetto di scambi significativi in ambito SEE (circa 30 000 tonnellate nel 1997), si può quindi affermare che l'aiuto proposto è atto ad alterare concorrenza e incidere sugli scambi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(18) La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a), dell'accordo SEE riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico dellle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. L'aiuto prospettato, consentendo alla società Cotesi di realizzare l'investimento in questione, promuoverebbe lo sviluppo economico di Carvalhos, regione di cui all'obiettivo 1. Tuttavia gli effetti dell'aiuto sul settore delle fibre sintetiche sono soggetti a contollo anche nelle regioni meno sviluppate della Comunità.

(19) Dal 1977 le condizioni per la concessione di aiuti destinati a sostenere l'attività dei produttori di fibre sintetiche sono contenute in una disciplina le cui modalità ed il cui ambito sono regolamente sottoposti a revisione, da ultimo nel 1996 ([5]).

(20) La disciplina attuale richiede agli Stati membri di notificare ogni progetto di concessione di aiuti sotto qualsiasi forma, prescindendo dal fatto che la Commissione abbia o no autorizzato il regime in causa (salvo che detti aiuti non posseggano i requisiti per rientrare nella categoria de minimis), a diretto sostegno delle seguenti attività:

— estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesterici, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero

— polimerizzazione (compresa la policondensazione), laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero

— qualsiasi processo industriale, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti normalmente integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

(21) Nel caso di specie, l'aiuto proposto sarebbe concesso prevalentemente a sostegno della produzione di fibre sintetiche soggette alla disciplina, in particolare l'installazione di nuova capacità di estrusione di filo continuo di polipropilene. L'estrusione di politilene non rientra invece nell'ambito della disciplina.

([5]) Cfr. nota 1.

(22) La Commissione deplora il fatto che le autorità portoghesi non le abbiano notificato tempestivamente il progetto, considerato che la società in questione ha presentato domanda di aiuto nel 1996, anno in cui ha iniziato il progetto. Ciononostante rileva che l'aiuto progettato è conforme al programma specifico IMIT autorizzato il 5 ottobre 1995 e attuato nel quadro del programma PEDIP II, autorizzato in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, in quanto compatibile con il mercato comune [6].

(23) La disciplina enuncia dettagliatamente i criteri che la Commissione deve applicare nell'esame dei progetti di aiuto soggetti al controllo. A tal fine stabilisce che, per valutare la compatibilità di un progetto di aiuto, sono d'importanza decisiva gli effetti che tali aiuti producono sui mercati dei prodotti rilevanti, ossia le fibre e i filati, la cui produzione ne beneficerebbe. In ogni caso e a prescindere dalla situazione del mercato del prodotto rilevante e degli effetti, su di esso, degli aiuti, la disciplina limita l'intensità degli aiuti. Un aiuto agli investimenti per le imprese diverse dalle PMI sarà autorizzato solo entro il limite del 50 % del massimale applicabile soltanto se comporta una riduzione significativa della capacità rilevante ovvero se il mercato è caratterizzato da una insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non determina un aumento significativo della capacità rilevante.

(24) Poiché il mercato non sembra caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta, occorre dimostrare alla Commissione che l'aiuto comporta una riduzione significativa della capacità in questione, che è la capacità di estrusione di filamento di polipropilene.

(25) Tenendo conto delle nuove informazioni fornite dalle autorità portoghesi nel corso del procedimento riguardo alla riduzione di capacità risultante dal progetto, che surrogano quelle fornite nel corso dell'esame preliminare effettuato dalla Commissione su cui si sono basate le osservazioni dei terzi, la Commissione può accettare che la riduzione effettiva di capacità del 19,7 % è significativa conformemente alla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche. Inoltre l'intensità progettata d'aiuto, del 9 % circa (lordo), è molto inferiore al 50 % del massimale pari al 75 % (lordo) autorizzato nell'ambito del programma PEDIP II,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Repubblica portoghese intende accordare in favore di Cotesi, Companhia de Têxteis Sintéticos, SA nella forma di sovvenzione a fondo perduto di 318 446 EUR e di finanziamento di 2 565 418 EUR, rimborsabile a tasso zero entro cinque anni, con un periodo di differimento di diciotto mesi, è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

[6] Con lettera SG(94) D/5991, del 2 maggio 1994.